

Roma, 22 settembre 2008

Prot. n. 14288 PS/odl



**Alle Camere di Commercio  
LORO SEDI**

**A InfoCamere s.c.p.a.  
ROMA**

**Area Diritto d'Impresa e Finanza**

Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l.: art. 36, Legge 6 agosto 2008, n. 133.  
Indicazioni operative.

#### PREMESSA

L'articolo 36, comma 1 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto che l'atto con il quale si trasferisce la titolarità delle quote di società a responsabilità limitata (S.r.l.) "può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese (...) a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quater della legge 24 novembre 2000 n. 340".

Come ampiamente riportato dagli organi di stampa, sulle modalità di attuazione della norma è stata diffusa ai suoi iscritti una circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e degli Esperti contabili il quale ha preventivamente incontrato l'Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate.

#### LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE

La disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali, per le società a responsabilità limitata, è dettata dall'articolo 2470 c.c., richiamato dal citato comma 1 bis dell'articolo 36 della legge n. 133 del 2008.

Tale disciplina è stata rivista dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, recante la riforma del diritto delle società di capitali, la quale ha unificato nell'articolo 2470 c.c. alcune disposizioni in materia di efficacia e di pubblicità dei trasferimenti delle quote ed ha confermato il regime di pubblicità legale delle cessioni di quote che era stata introdotta dalla legge 12 agosto 1993 n. 310.

Quest'ultima legge aveva profondamente innovato l'originaria disciplina del codice civile relativa al trasferimento della quota di S.r.l. allo scopo di assicurare un adeguato controllo del fenomeno circolatorio della ricchezza nell'ambito delle società a responsabilità limitata.

A tal fine, il Legislatore del 1993 aveva modificato l'articolo 2479 c.c. ora riprodotto nel richiamato articolo 2470 c.c., prevedendo da un lato, che "l'atto di





CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

*trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale" e dall'altro lato, che "l'iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".*

## LA NUOVA NORMA E LA DISCIPLINA APPLICABILE

L'articolo 36, comma 1 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 dispone ora che l'atto con il quale viene trasferita la titolarità della quota di S.r.l., oltre alla tradizionale forma della scrittura privata autenticata richiesta dall'articolo 2470 c.c., possa avere natura "informatica" ed essere sottoscritto con firma digitale del cedente e del cessionario "nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici".

La normativa alla quale occorre fare riferimento è quella contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e nel DPCM 13 gennaio 2004.

L'atto di cessione della quota di S.r.l. dovrà quindi essere firmato digitalmente da tutte le parti, mediante un dispositivo di firma digitale rilasciato da un certificatore accreditato.

L'articolo 36, comma 1 bis introduce quindi nel sistema una diversa modalità di trasferimento della titolarità della quota di S.r.l., mediante un atto di natura informatica, la quale si affianca così al tradizionale atto di cessione nel quale le firme autografe delle parti sono autenticate, ai sensi dell'articolo 2470 c.c., dal notaio.

La recente novità legislativa, innovando rispetto al precedente sistema, autorizza gli "intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31 comma 2 quater della legge 24 novembre 2000 n. 340" e cioè coloro che sono iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, purché muniti di firma digitale, a depositare l'originale informatico del contratto di cessione entro trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale la società ha la sede legale.

Di conseguenza le domande di iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali dovranno essere depositate al registro delle imprese dal notaio che ha autenticato le firme, quando l'atto sia stato sottoscritto dalle parti in modo autografo, ovvero dal dottore commercialista a ciò incaricato, quando l'atto di trasferimento nasca "informatico" e non abbia altra forma.

La domanda di iscrizione, pertanto, all'ufficio del registro delle imprese non potrà essere presentata direttamente dalle parti, o da una sola di esse.

Di conseguenza, la sanzione amministrativa – ai sensi dell'articolo 2194 del codice civile - deve essere applicata dall'ufficio a carico del dottore commercialista incaricato del deposito.



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

La norma ha, poi, confermato la necessaria consequenzialità tra l'adempimento pubblicitario nel registro delle imprese, destinata a garantire la conoscibilità da parte dei terzi dell'avvenuta cessione della quota e l'iscrizione nel libro soci, che attribuisce al cessionario la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

## IL TERMINE PER L'ISCRIZIONE DELL'ATTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con la nuova modalità attraverso la quale si può trasferire la quota di S.r.l. si pone il problema di individuare il termine a partire dal quale devono essere computati i trenta giorni entro i quali l'atto deve essere presentato all'ufficio del registro delle imprese.

La soluzione operativa concordata prevede che l'atto sia sottoscritto con firma digitale dalle parti, l'ultima delle quali che firma dovrà apporre al contratto la marcatura temporale, al fine di attribuire all'atto di cessione una data che consenta agli uffici la verifica del rispetto dei termini che la legge impone, ai fini sia della registrazione fiscale (20 giorni), sia dell'iscrizione nel registro delle imprese (30 giorni) ed il cui mancato rispetto determinerà l'applicazione delle sanzioni previste da ciascuna disciplina di settore. Naturalmente, maggiore certezza circa la data dell'atto sarebbe garantita se la data del contratto che risulta nel documento fosse anche quella risultante dalla marca temporale.

## L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento della quota di S.r.l., da parte del professionista abilitato, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 36 della legge n. 133 del 2008 determina l'obbligo per l'ufficio camerale di eseguire l'iscrizione nel registro.

Per procedere all'iscrizione, l'ufficio dovrà accertare che la domanda sia presentata e firmata digitalmente da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quater della legge 24 novembre 2000 n. 340; la domanda deve essere accompagnata dal deposito dell'atto di trasferimento firmato digitalmente dalle parti e dalla prova dell'avvenuta registrazione fiscale dell'atto medesimo. L'Agenzia delle Entrate indicherà, con proprie disposizioni, le caratteristiche del documento che dia prova dell'avvenuta registrazione. Dalla documentazione dovrà peraltro risultare l'incarico assegnato dalle parti al professionista di procedere all'iscrizione del contratto.

La firma della domanda di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, eseguita dal professionista, non deve essere accompagnata da alcuna dichiarazione, qualora il dottore commercialista utilizzi per apporre la firma digitale la chiave privata corrispondente ad una chiave pubblica inserita in un certificato digitale di sottoscrizione emesso dal certificatore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili oppure, in alternativa, da altro certificatore accreditato e in cui siano esplicitamente indicate le qualifiche (Dottore Commercialista, Ragioniere



CAMERE DI COMMERCIO ITALIA

Commercialista, Esperto Contabile) e l'appartenenza ad uno degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; in caso contrario, il professionista deve dichiarare all'ufficio, a norma del DPR n. 445 del 2000, di essere regolarmente iscritto all'ordine e che a suo carico non sussistono provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione. Tale dichiarazione è indispensabile perché l'ufficio possa ricevere l'atto.

Il DPCM 13 gennaio 2004, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, dispone all'articolo 3 comma 3 che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale non produce gli effetti di legge se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati del documento.

In forza del richiamo alla disciplina anche regolamentare in materia di firma digitale contenuto nell'articolo 36 comma 1-bis della legge n. 133 del 2008, la norma del DPCM è certamente valida nella fattispecie di cui si discute.

Tenuto conto dello stato attuale delle certificazioni di standard tecnici e della necessità di coniugare le esigenze di lettura e verifica da parte dei soggetti firmatari con la necessità di elaborazione automatica da parte dei sistemi camerali, il formato dell'atto di cessione delle quote di S.r.l. informatico firmato digitalmente che sarà accettato dagli uffici del registro delle imprese è il PDF/A (ISO 32000-1:2008), che esclude la possibilità che il documento contenga quei codici o macroistruzioni che potrebbero modificare l'atto una volta iscritto nel registro delle imprese. In alternativa, può essere utilizzato per il documento informatico il formato TIFF. Si ritiene pertanto che atti di cessione in formato diverso debbano essere rifiutati perché privi *ex lege* degli effetti di riferibilità del contenuto dell'atto alle parti.

Naturalmente, il controllo della conformità del documento allo standard indicato sarà effettuato in automatico dal sistema informatico del registro delle imprese, sulla base di procedure che la società InfoCamere ha in corso di predisposizione. Tali procedure saranno aggiornate qualora nuovi standard con analoga garanzia di immodificabilità del documento fossero ufficializzati.

Nella fase iniziale di attuazione della disposizione contenuta nel richiamato articolo 36, comma 1 bis della legge n. 133 del 2008, è stato chiesto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di chiedere ai loro iscritti di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese solo di atti di trasferimento della piena proprietà, ritenendo utile effettuare ulteriori riflessioni sull'eventuale applicazione della norma stessa ad altre fattispecie.

Cordiali saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Marco Conte